

# **BStGer RR.2015.15 vom 21. Mai 2015**

Bundesstrafgericht, 2015-05-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger\\_RR.2015.15](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_RR.2015.15)

FR: TPF RR.2015.15 du 21 mai 2015

IT: TPF RR.2015.15 del 21 maggio 2015

## **Regeste**

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

### **E. 1.2**

I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma ora consultabile nel fascicolo "Assistenza e Estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

### **E. 1.3**

Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura dell'autorità federale d'esecuzione, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e

80k AIMP.

#### **E. 1.4**

La ricevibilità del gravame presuppone anche la legittimazione dell'insorgente giusta l'art. 80h AIMP. In base a quest'ultima disposizione, oltre all'UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d'assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di

- 5 -

protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP, v. anche art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all'estero). Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una richiesta di informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. b OAIMP), mentre l'interessato toccato solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non può impugnare tali provvedimenti (DTF 122 II 130 consid. 2b e rinvii). Eccezionalmente, la qualità per ricorrere è riconosciuta all'avente diritto economico di una società titolare di un conto quando la stessa è disciolta, riservato l'abuso di diritto (DTF 123 II 153 consid. 2c e d). In questo caso, tocca all'avente diritto economico dimostrare la liquidazione mediante documentazione ufficiale (sentenze del Tribunale federale 1A.10/2000 del 18 maggio 2000, consid. 1e, in Praxis 2000 n° 133 pag. 790 e segg.; 1A.131/1999 del 26 agosto 1999, consid. 3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2015.14 dell'11 febbraio 2015). Occorre inoltre che l'atto di dissoluzione indichi chiaramente l'avente diritto quale suo beneficiario (sentenze del Tribunale federale 1A.216/2001 del 21 marzo 2002, consid. 1.3; 1A.84/1999 del 31 maggio 1999, consid. 2c) e che la liquidazione non appaia abusiva, avendo il Tribunale federale avuto l'occasione di precisare che la prova della liquidazione della società in favore dell'avente diritto economico può essere apportata con altri mezzi che la sola attestazione di dissoluzione (sentenza del Tribunale federale 1C\_370/2012 del 3 ottobre 2012, consid. 2.7 in fine). Per quanto riguarda il carattere abusivo della liquidazione, la giurisprudenza ritiene che ciò è dato se, ad esempio, essa interviene, senza ragione economica apparente, poco prima dell'apertura del procedimento penale nello Stato richiedente (sentenza 1A.10/2000 consid. 2).

Nella fattispecie, A. Ltd. è una società da tempo disciolta (v. act. 1 pag. 4 e 6; act. 12.2 pag. 3). Sebbene formalmente presentato a nome della società disciolta, in talune sue parti il gravame poteva essere inteso come ricorso a nome del beneficiario economico della stessa (v. in particolare act. 1 pag. 4), motivo per cui è stata chiesta alla ricorrente documentazione supplementare sui poteri di rappresentanza in seno alla società da cui è effettivamente emerso come il medesimo, oltre ad avere effettivamente firmato la procura agli atti, di per sé sarebbe stato abilitato a eccezionalmente ricorrere a proprio nome (v. act. 6, 7, 8, 9 e 10, tutti con i loro allegati). La questione della ricevibilità del gravame può tuttavia restare indecisa, visto che il ricorso va comunque respinto per i motivi che seguono.

- 6 -

#### **E. 2**

La ricorrente si duole in primo luogo di una presunta violazione del suo diritto di essere sentito, non avendo il MPC, che le ha negato la qualità di parte, permesso di partecipare alla cernita degli atti relativi ai suoi conti.

Questa Corte rileva che il MPC ha concesso a più riprese alla ricorrente, come dimostrano i vari scambi di scritti intervenuti, la possibilità di dimostrare che F. fosse effettivamente il beneficiario economico degli averi della disciolta società (v. act. 1.5, 1.6 e 1.8), non ricevendo tuttavia documentazione atta a provare quanto asserito, la quale in realtà è stata prodotta dalla ricorrente unicamente in questa sede. Ora, non potendo F. in quel momento validamente rappresentare la società disciolta, è a giusta ragione che il MPC ha negato alla ricorrente la possibilità di partecipare alla procedura rogatoria. Visto quanto precede, la censura va pertanto respinta.

Va comunque aggiunto che la ricorrente, avendo avuto la possibilità di esprimersi in questa sede sulla pertinenza della documentazione oggetto della decisione impugnata – si precisa che la stessa, inspiegabilmente, non ha tuttavia chiesto nel corso della presente procedura di poter visionare la documentazione litigiosa –, un'eventuale violazione del suo diritto di essere sentita sarebbe in ogni caso stata sanata nell'ambito della presente procedura (v. DTF 129 I 129 consid. 2.2.3; 124 II 132 consid. 2d; sentenze del Tribunale federale 1C\_525/2008 e 1C\_526/2008 del 28 novembre 2008, consid. 1.3 nonché 1A.54/2004 del 30 aprile 2004; TPF 2008 172 consid. 2.3; ROBERT ZIMMERMANN, *La coopération judiciaire internationale en matière pénale*, 4a ediz., Berna 2014, n. 472).

### **E. 3**

La ricorrente ritiene l'esposto dei fatti presentato dall'autorità rogante carente, segnatamente per la mancata indicazione del reato a monte del riciclaggio oggetto dell'inchiesta estera.

#### **E. 3.1**

Per quanto attiene alla domanda di assistenza, gli art. 14 CEAG, 27 n. 1 CRic e 28 AIMP esigono in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale, il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica del reato, i dati, il più possibile precisi e completi, della persona contro cui è diretto il procedimento penale presentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c). In questo ambito, non si può tuttavia pretendere dallo Stato richiedente la presentazione di un esposto dei fatti totalmente esente da lacune o contraddizioni, visto che lo scopo della rogatoria è proprio quello di chiarire punti oscuri relativi alle fattispecie oggetto d'indagine all'estero, fermo restando che la verifica delle condizioni per la concessione dell'assistenza

- 7 -

deve rimanere possibile (v. DTF 117 Ib 64 consid. 5c, con giurisprudenza citata). Lo Stato richiedente non deve provare la commissione del reato, ma esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di verificare che la rogatoria non costituisca un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c). L'esame della colpevolezza è riservato al giudice straniero del merito, per cui non compete a quello svizzero dell'assistenza (DTF 113 Ib 276 consid. 3a; 112 Ib 576

consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C\_562/2011 del 22 dicembre 2011, consid. 1.5).

### **E. 3.2**

La richiesta di assistenza del 2 settembre 2014 indica con sufficiente chiarezza i motivi alla base della stessa. In particolare, le autorità inquirenti italiane hanno evidenziato come A. Ltd. si collochi in stretta relazione con i fatti oggetto del procedimento penale italiano. Essa avrebbe infatti accreditato denaro sul conto di B. (v. rogatoria del 2 settembre 2014, pag. 4, operazioni del 18.12.2006 [EUR 33'500.--], 2.04.2007 [EUR 17'000.--], 26.07.2007 [EUR 50'000.--], 27.08.2006 [EUR 10'000.--], 7.07.2008 [EUR 20'000.--], 18.05.2009 [EUR 10'000.--], 22.05.2009 [EUR 25'000.--], 24.07.2009 [EUR 35'000.--]) presso lo IOR, tramite false dichiarazioni di donazione. Le risultanze investigative inducono ad ipotizzare che il prelado abbia utilizzato lo "strumento IOR" per ripulire in attività lecite denaro di provenienza illecita. Visto quanto precede e alla luce dei sopracitati principi giurisprudenziali, l'esposto dei fatti contenuto nella rogatoria in esame adempie chiaramente le esigenze legali richieste. Per questi motivi, la relativa censura della ricorrente non può trovare accoglimento.

### **E. 3.5**

e RR.2008.8 del 23 luglio 2008, consid. 2.2.2, con riferimenti; v. ugualmente ZIMMERMANN, op. cit., pag. 554 n. 601 e MARC FORSTER, Internationale Rechtshilfe bei Geldwäschereiverdacht, in RPS 124/2006, pag. 274 e segg.). Comunque, seppur in presenza di transazioni ingiustificate ed anche se la prova di un crimine a monte non è richiesta, un'attività criminale preliminare all'atto di riciclaggio dev'essere resa verosimile (TPF 2011 194 consid. 2.3.2). Nel caso oggetto della presente impugnativa, lo Stato estero ha anzitutto accertato che il Monsignor B., all'interno di un immobile di sua proprietà sito a Salerno aveva tra le altre cose beni di ingente valore, fra cui quadri attribuibili a pittori quali De Chirico, Labella, Fantuzzi, Tafuri, Chagall, Gentile, Guttuso nonché un calco del Crocefisso dell'Altare di San Pietro del Bernini, monili, argenteria, vassoi e sottopiatte d'argento, candelabri di Bulgari etc., il tutto per un valore stimato dal medesimo B., in occasione della denuncia per furto di cui nei Fatti alla lettera A, in circa 5/6 milioni di euro. Le indagini consentivano sin

- 9 -

da subito di acclarare l'assoluta e ingiustificata sproporzione tra la capacità reddituale del prelado e le enormi disponibilità economiche dallo stesso movimentate (spesso anche in contanti) o accumulate nel corso degli anni e reimpiegate in iniziative immobiliari e societarie. Le successive indagini di polizia giudiziaria effettuate dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Salerno, le intercettazioni telefoniche disposte, gli accertamenti bancari espletati su tutto il territorio italiano, il sequestro di documentazione, nonché le dichiarazioni rese da altri indagati, risp. da persone informate sui fatti, hanno fatto emergere quello che le autorità italiane hanno definito "un inquietante scenario" (v. rogatoria del 13 settembre 2013, pag. 2). In sintesi egli avrebbe fatto affluire sui conti correnti a lui intestati o comunque a lui riconducibili presso lo IOR, ingenti somme di denaro appartenenti a terze persone, in parte poi reinvestite in immobili e società sul territorio salernitano, accumulando un notevole patrimonio sia immobiliare che societario. In altri termini B. avrebbe utilizzato somme di denaro provenienti da conti correnti da lui accessi presso lo IOR, a loro volta alimentati da denaro proveniente da banche svizzere, mediante tutta una serie di operazioni precisamente elencate dalle autorità italiane nella loro

commissione rogatoria (v. rogatoria del 13 settembre 2013, pag.

#### **E. 4**

e 5). Certo le autorità italiane non spiegano esattamente quali sarebbero i reati a monte di queste operazioni, ma in virtù della sopraccitata giurisprudenza e dottrina basta che rendano verosimile l'esistenza di un'attività criminale preliminare al riciclaggio. A questo proposito, alla luce della loro dettagliata descrizione dei fatti è indubbio che le condotte rimproverate a B. sono altamente sospette sia per il suo modus operandi che per l'ammontare delle somme che sarebbero passate dai suoi conti bancari: soltanto per quanto riguarda le movimentazioni provenienti da A.- Ltd. si parla di 8 operazioni tra il 18 dicembre 2006 ed il 24 luglio 2009, mediante singoli bonifici che vanno da EUR 10'000.-- ad EUR 50'000.--, per un totale di EUR 200'500.--; ad esse ha fatto seguito un prelevamento in contanti di EUR 588'248.51, poi distribuiti a favore di 56 soggetti (ciascuno destinatario di un importo non superiore a EUR 10'000.-- e quindi alla soglia stabilita dalla normativa antiriciclaggio italiana per l'utilizzo di contante), i quali si sono poi autonomamente recati presso differenti istituti di credito, consegnando il denaro contante e richiedendo l'emissione di assegni circolari di pari importo, i quali sono poi stati riconsegnati allo stesso B., che li ha infine versati presso una filiale romana della banca H. ad estinzione di un mutuo ipotecario di EUR 600'000.--, gravante su un immobile di sua proprietà. Che questo tipo di operazioni siano difficilmente compatibili con l'attività professionale del prelado (responsabile della contabilità analitica dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica di Città del Vaticano), e nemmeno con le pretese donazioni per fini caritatevoli in favore del "Fondo anziani" a lui intestato, in parte addotte come giustificazione, è palese. A questo si aggiunge tutta una serie di ulteriori condotte poste in essere dallo stesso B. sul territorio salernitano, consistenti nell'impiego di ingenti somme di denaro (spesso in contanti), sempre provenienti da conti correnti presso lo

- 10 -

IOR e dettagliatamente descritte nella rogatoria, segnatamente per l'acquisto di differenti immobili nonché di quote societarie, da cui emerge un quadro generale caratterizzato da altissima opacità finanziaria, inspiegabile alla luce di quelle che sarebbero le attività ufficiali del prelado. In questo senso vi sono sufficienti elementi per giudicare verosimile l'esistenza di un crimine a monte ai sensi della predetta giurisprudenza. L'insieme di tutte queste operazioni sospette, per modalità ma anche per ammontare, lascia presagire l'esistenza di retroscena criminali, che la commissione rogatoria in quanto tale dovrà appunto acclarare (v. anche DTF 129 II 97 consid. 3.2 e 3.3 nonché TPF 2011 194 consid. 2.1 e la sentenza RR.2008.167-171 del 24 settembre 2008, consid. 4.5.1 con relativa decisione di non entrata in materia del Tribunale federale 1C\_463/2008 del 13 novembre 2008).

Ritornando alle censure sollevate dall'insorgente, va rilevato che detta giurisprudenza trova la sua giustificazione proprio nell'impossibilità, per l'autorità estera, di indicare, in determinati casi, quali siano le attività criminali alla base dell'attività di riciclaggio prima dell'ottenimento delle informazioni bancarie richieste. Un diniego dell'assistenza in tali casi, non corrisponderebbe alla nozione di assistenza più ampia possibile prevista dall'art. 1 n. 1 CEAG e dall'art.

#### **E. 4.1**

Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità quale condizione all'esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l'applicazione di una

qualsiasi misura coercitiva (v. art. 5 n. 1 lett. a CEAG e la riserva formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settembre 1966 che approva la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967 p. 893 e segg.). L'art. X n. 1 dell'Accordo italo-svizzero prevede a sua volta che l'assistenza giudiziaria consistente in una misura coercitiva – quali il sequestro e la trasmissione di documentazione bancaria – è concessa solo se il fatto che ha dato luogo alla commissione rogatoria è punibile secondo il diritto dei due Stati. Nel diritto interno, tale principio è espresso all'art. 64 cpv. 1 AIMP.

#### **E. 4.2**

Nell'ambito dell'esame della doppia punibilità, l'autorità non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre

- 8 -

contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid. 5b). Il Tribunale non deve procedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionati nella domanda di assistenza, ma deve semplicemente vagliare, limitandosi a un esame "prima facie", se i fatti adottati nella domanda estera – effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc; 118 Ib 543 consid. 3b/aa; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc; TPF 2012 114 consid. 7.4). Va pure ritenuto che, nel campo della cosiddetta piccola assistenza, le misure di cooperazione sono già ammesse se la condizione della doppia punibilità è ossequiata alla luce di una singola fattispecie (sentenza del Tribunale federale 1C\_138/2007 del 17 luglio 2007, consid. 2.3 e rinvii). L'art. 2 lett. a CEAG permette tuttavia di rifiutare l'assistenza giudiziaria segnatamente quando la domanda si riferisce a reati considerati dalla Parte richiedente come reati fiscali. Ciò è ribadito all'art. IV n. 2 Accordo italo-svizzero e all'art. 18 n. 1 lett. d CRic. Secondo l'art. 3 cpv. 3 AIMP, la domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica.

#### **E. 4.3**

In caso di inchieste per riciclaggio di denaro non è necessario che l'autorità rogante indichi sempre quale sarebbe il reato a monte del riciclaggio. Visto il contenuto dell'art. 305bis n. 1 CP, dal punto di vista della doppia punibilità, è sufficiente che essa alleggi elementi concreti di sospetto dell'esistenza di un crimine ex art. 10 cpv. 2 CP (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2013.289 del 7 febbraio 2014, RR.2012.139 del 7 febbraio 2013, consid.

#### **E. 4.4**

Da quanto sopra discende che la concessione dell'assistenza nel caso concreto non trova ostacoli né dal punto di vista della doppia punibilità, né dal punto di vista dell'art. 3 cpv. 3 AIMP richiamati gli art. 2 lett. a CEAG e 18 n. 1 lett. d CRic.

- 11 -

5. Ritenendo che sui suoi conti non sarebbero state eseguite operazioni connesse con la fattispecie descritta in rogatoria, l'insorgente afferma che la trasmissione della

documentazione bancaria oggetto della decisione impugnata, oltre a violare il principio della proporzionalità, sarebbe il frutto di una fishing expedition. Essa aggiunge che, poiché nessuna delle attività rimproverate a B. sarebbero state commesse sul territorio svizzero, su quest'ultimo non sarebbero reperibili mezzi di prova in connessione o di pertinenza con i fatti ed i comportamenti oggetto dell'indagine italiana.

5.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenze del Tribunale penale federale RR.2008.154-157 dell'11 settembre 2008, consid. 3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari nell'ambito di procedimenti come quello qui in esame, esse necessitano di regola di tutti i relativi documenti, perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico dei conti eventualmente foraggiati con proventi illeciti, per sapere a quali persone o entità giuridiche possano essere ricollegati (DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sull'utilità dei documenti d'apertura di un conto v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 3.2; cfr. anche DTF 130 II 14 consid. 4.1). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C\_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità delle persone interessate (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367

- 12 -

consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b). Vietata in particolare è la cosiddetta "fishing expedition", la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale ed indiscriminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa e rinvii). Questo genere di inchieste non è consentito in ambito di assistenza giudiziaria internazionale sia alla luce del principio della proporzionalità che di quello della specialità. Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 I 257 consid. 5c), il che non sarebbe nemmeno conciliabile con le stesse funzioni di base dell'assistenza internazionale in materia penale (v.

DONATSCH/HEIMGARTNER/MEYER/SIMONEK, Internationale Rechtshilfe, 2a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2015, pag. 93 e segg.).

5.2 Nel caso in esame, il MPC ha evidenziato diverse operazioni ritenute di rilievo che hanno toccato i conti intestati alla ricorrente presso la banca G. a Lugano. Ad esempio, dall'analisi della documentazione bancaria concernente la relazione n. 1 sono state evidenziate operazioni connesse con la fattispecie descritta in rogatoria. In particolare, dall'8 maggio 2008 al 17 luglio 2009 dal conto in questione è stato trasferito al conto n. 6 intestato allo IOR presso la banca C., con la menzione "B.", un importo complessivo di EUR 99'074.10 (v. act. 12.2 pag. 4 e segg.). Ciò constatato, ed in particolare tenuto conto dei punti di contatto a livello di operazioni bancarie tra il conto di B. ed i conti intestati alla qui ricorrente – ciò che ha reso peraltro evidente il "legame spaziale con il territorio svizzero" dei fatti descritti in rogatoria, messo in discussione dalla ricorrente (v. act. 1 pag. 11 e seg. nonché act. 15 pag. 5) –, ma anche dei contatti tra i conti stessi della predetta o di questi ed altri conti intestati ad altre società coinvolte nei fatti oggetto d'indagine in Italia (v. act. 12.2 pag. 7 e segg.), conformemente alla sopraccitata giurisprudenza, l'utilità potenziale dei documenti bancari in questione è certamente data. È infatti opportuno rintracciare il cammino dei trasferimenti in esame al fine di chiarire i punti oscuri riguardanti il possibile ruolo delle relazioni bancarie oggetto della presente vertenza quali conti "di passaggio", e ciò, in relazione alla fattispecie oggetto d'indagine all'estero. Da respingere è la richiesta di anonimizzazione presentata dall'insorgente, dato che la presunta attività riciclaggio in Svizzera e/o all'estero potrebbe essere messa in atto proprio attraverso persone fisiche e giuridiche che fungono da prestanome. L'autorità estera deve quindi poter procedere alle sue verifiche relativamente ad un possibile ruolo nei fatti oggetto d'indagine in Italia delle persone collegate ai conti della ricorrente.

Costatata la sufficiente relazione tra la misura d'assistenza richiesta e l'oggetto del procedimento penale italiano, spetterà al giudice estero del merito valutare se dalla documentazione sequestrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante tra i fatti perseguiti all'estero ed i conti oggetto della decisione impugnata. Non è infatti competenza dell'autorità rogata, rispettiva-

- 13 -

mente del giudice adito su ricorso in ambito di assistenza, sostituirsi al giudice penale straniero e pronunciarsi sulla sostanza delle ipotesi di reato formulate dagli inquirenti (v. DTF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II 373 consid. 1c; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a e rinvii). Visto quanto esposto, vi è da concludere che la domanda di assistenza estera non costituisce una "fishing expedition" e la trasmissione della documentazione litigiosa non viola il principio della proporzionalità.

6. Visto quanto precede, la decisione impugnata va integralmente confermata ed il gravame respinto, nella misura della sua ammissibilità.

7. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis lett. b PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 lett. b del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.--; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

**E. 8**

CRic. Va inoltre ricordato che, a norma dell'art. IV dell'Accordo italo-svizzero, le informazioni ottenute grazie all'assistenza non possono, nello Stato richiedente, né essere utilizzate ai fini d'indagine né essere prodotte come mezzi di prova in qualsiasi procedura relativa a un reato per il quale l'assistenza è esclusa (riserva della specialità). Tale divieto trova in particolare applicazione qualora i fatti oggetto della rogatoria hanno, per lo Stato richiesto, natura politica, militare o fiscale. Sono esclusi i casi di truffa fiscale ai sensi dell'art. II n. 3 dell'Accordo italo-svizzero. Qualora gli ulteriori accertamenti, che l'autorità penale italiana dovrà fare per far luce sui presunti reati a monte delle operazioni incriminate, dovessero esaurirsi nella constatazione dell'esistenza di meri fatti di natura fiscale, in virtù della riserva della specialità, cui la decisione impugnata esplicitamente rinvia (v. act. 12.2 pag. 13), le autorità italiane non potrebbero utilizzare le informazioni ottenute dalla Svizzera. In virtù del principio della buona fede fra Stati non vi è nessuna ragione per ritenere che le autorità italiane non rispetterebbero tale divieto, facente parte integrante di tutti i rapporti di cooperazione internazionale fra la Svizzera e l'estero. Anche sotto questo profilo le censure del ricorrente vanno respinte.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.